

Parere CRUI sullo schema di D.M. in materia di riparto del Fondo di Finanziamento Ordinario per l'esercizio 2011 (nota del Capo di Gabinetto MIUR n. 251 del 15.9.2011).

L'Assemblea della CRUI, riunitasi in seduta plenaria il giorno 22 settembre 2011, esprime all'unanimità il seguente parere sullo schema di Decreto sull'FFO 2011 trasmesso con nota del Capo di Gabinetto MIUR n. 251 del 15.9.2011.

La CRUI sottolinea innanzitutto la vivissima preoccupazione dell'intero sistema universitario italiano per i drammatici tagli progressivamente operati sul finanziamento ordinario. Le sottrazioni sono a questo punto pari al -7,48% in termini nominali rispetto al 2009, alle quali si aggiunge un ulteriore decremento pari al -5,53% previsto per l'anno 2012 che, come è stato rappresentato al Capo dello Stato nell'incontro tenutosi il 20 luglio u.s., *de facto* comporterà il blocco di alcuni fondamentali servizi strategici forniti dal sistema delle Università italiane, con danni incalcolabili per l'utenza studentesca, per l'offerta di istruzione pubblica, per la ricerca e lo sviluppo in Italia. È giunto il momento di decidere se questo Paese ha ancora bisogno delle proprie Università, e tanto più in una fase di straordinaria difficoltà per la vita nazionale nella quale la dislocazione o meno di risorse per la ricerca e l'alta formazione avrà conseguenze decisive sul nostro futuro. È questa una questione che la CRUI tornerà a porre nelle prossime settimane con assoluta determinazione. Non è infatti più sufficiente il senso di responsabilità degli Atenei italiani per condividere una politica di premialità fatta su risorse in costante e drammatica diminuzione che, allo stato attuale, rischia di penalizzare in maniera irreversibile componenti essenziali del sistema universitario nazionale.

Adempiendo responsabilmente al proprio ruolo istituzionale la CRUI intende comunque offrire il proprio contributo alla bozza di decreto affrontando sia aspetti generali sia singoli aspetti di natura più tecnica.

In linea generale, la CRUI osserva come l'attuale impianto del D.M. non tenga ancora conto di alcuni parametri ai fini di una più equa ripartizione, quali, ad esempio, l'FFO per studente e il costo-standard, l'incidenza delle esenzioni da tasse e contributi in termini di minori entrate, la tipologia differenziata degli Atenei sul territorio italiano (Atenei generalisti e tematici, Dipartimenti medici, scientifico-tecnologici e umanistico-sociali), la presenza di strutture federate tra le Università ai sensi della normativa vigente. Inoltre è indispensabile che si dia attuazione a quanto previsto dall'art. 70 del D. Leg. 165/01 in materia di spese per il personale sanitario, attualmente a carico delle Università in modo improprio.

Su tali, decisivi aspetti la CRUI intende ritornare quanto prima, onde formulare una proposta coerente per l'architettura finanziaria dei prossimi anni in vista dell'emanazione del Decreto Legislativo previsto dall'art. 5 della L. 240/2010.

La CRUI non può d'altra parte non segnalare il grave ritardo con il quale il Ministero ha provveduto a rendere disponibile lo schema di Decreto e i disagi che ne conseguono sul piano della programmazione.

Venendo al profilo complessivo del provvedimento in esame, la CRUI rileva come vi sia stato uno sforzo obiettivo da parte ministeriale, nelle attuali condizioni, teso ad alleggerire l'impatto negativo delle cifre. L'introduzione anche quest'anno del limite del 100% rispetto all'esercizio precedente per gli Atenei con prestazione positiva e, al tempo stesso, l'applicazione di una quota tratta dal fondo perequativo (pari a ca. 9 mln di euro) per impedire decrementi mediamente superiori al 5% sono aspetti senza dubbio apprezzabili. Così come è condivisibile che, in presenza di una diminuzione del fondo complessivo, nel calcolare la differenza tra prestazione 2011

e prestazione 2010 si sia, per la prima volta, tenuto conto del solo finanziamento consolidato dello scorso anno al netto degli interventi premiali.

Uno sforzo altrettanto apprezzabile è stato fatto nell'applicare il c. 1 dell'art. 11 della L. 240/2010 (cosiddetto fondo perequativo). A fronte del dettato tecnicamente impreciso della norma di legge ('modello' teorico e accelerazione sono infatti categorie che non pertengono più al fondo premiale, anche se resta a termini di legge l'incentivazione di Atenei sottofinanziati di una quota percentuale pari o superiore al -5%) e di un sistema di calcolo non del tutto efficace, il MIUR ha ripartito approssimativamente la metà del fondo a disposizione di 95 mln di euro a tutte le Università limando così di qualche punto la media del taglio generale (che è migliorata di circa lo 0,2%). Resta comunque l'istituto di un fondo perequativo che rafforza notevolmente la distribuzione premiale più che il vero e proprio riequilibrio e, quindi, l'attenzione nei confronti degli Atenei storicamente sottofinanziati. Occorre anche un'attenzione specifica nei confronti di quegli Atenei che, con sforzi notevoli, stanno risalendo la china dei passivi pregressi. Questa tipologia d'intervento può essere resa efficace già a partire dall'assegnazione del fondo di cui al piano triennale (DD.MM. 50/2010 e 345/11).

La CRUI ritiene indispensabile una particolare attenzione alla definizione di parametri e indicatori pienamente attendibili e coerenti anche per evitare interferenze distorte sulle Università non statali, le quali non solo soffrono di tagli percentualmente pesanti sui trasferimenti pubblici ma non appaiono adeguatamente sostenute sul piano del diritto allo studio.

Con riferimento all'art. 1 (quota-base) la CRUI sollecita una riflessione sugli effetti del *turn-over* nelle singole Università ai fini del calcolo della quota-base.

Con riferimento all'art. 3 (quota premiale) la CRUI rileva che il MIUR ha cambiato alcune ponderazioni nell'attribuzione dei pesi agli indicatori della ricerca, e ritiene condivisibile il taglio del 10% dell'ormai perento VTR 2001-2003 e una 'spalmatura' sui PRIN (che salgono al 40%) e sui progetti internazionali (che salgono al 25%). Relativamente alla didattica si chiede che vengano tenuti nel debito conto, come lo scorso anno, i cosiddetti fattori di contesto aggiornati e che i dati forniti dalle Università siano oggetto di un monitoraggio attento in maniera da garantire assoluta omogeneità.

Con riferimento all'art. 5 (mobilità), vista l'articolazione degli interventi volti a favorire la mobilità, la somma messa a disposizione, che è destinata a coprire presumibilmente i soli 2/12 dell'esercizio in corso, appare in ogni caso esigua. Si propone che essa venga incrementata di un altro milione di euro sottratto alla quota di cui all'art. 8 (consorzi interuniversitari). La CRUI chiede inoltre l'estensione del cofinanziamento per la mobilità di cui al presente articolo anche ai ricercatori universitari a tempo indeterminato in considerazione di quanto prevede l'articolo 29 c.10 della L. 240/2010. Sempre nell'ambito del medesimo articolo, nel caso di quanto dettato dall'art. 7 della L. 240/2010, si chiede attenzione specifica alle Università federate, con particolare riguardo di quelle collocate al di sopra del limite del 90% di cui all'art. 51 della L. 449/97.

Con riferimento all'art. 6 (chiamate di chiara fama) si ritiene opportuno che il termine delle procedure con conseguente assunzione in servizio sia anteriore al 31.12.2011 e che gli Atenei debbano presentare le rispettive proposte entro il 30.10. Ciò al fine di evitare che le prese di servizio vengano deliberate dalle Università in vacanza del regime di proroga degli alleggerimenti per le spese del personale sanitario di cui al decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 coordinato con la legge di conversione 26 febbraio 2011, n. 10.

Con riferimento all'art. 8 (consorzi interuniversitari) la CRUI propone che sia applicato sin da quest'anno quanto deliberato dall'apposita Commissione ministeriale nel corso del 2010. Ossia che, a fronte di una sensibile diminuzione dei 44,9 mln attualmente stanziati, venga individuata una somma da attribuire mediante bandi su progetto presentati dai consorzi di ricerca. Le economie derivanti da questo intervento potrebbero essere impiegate sia a sostegno dei piani di rientro delle Università, opportunamente documentati e vagliati, sia sulla mobilità di cui all'art. 5 del presente schema di decreto, come già si è accennato.

Con riferimento all'art. 11 (reclutamento straordinario dei professori associati) si fa rimando alle considerazioni già esposte dalla CRUI nelle audizioni alla Camera e al Senato rispettivamente del 20 e 21 uu. ss. Nello specifico del provvedimento collegato (AS n. 393) la CRUI sottolinea con viva preoccupazione il dettato ambiguo dell'art. 1 c. 1, ove si consente l'assegnazione delle risorse alle sole Università che si collochino al di sotto del limite del 90% di cui all'art. 51 della L. 449/97. Si richiede in ogni caso che tale comma sia riformulato tenendo conto di quanto previsto da ultimo dal Decreto Legge 29 dicembre 2010, n. 225 coordinato con la Legge di conversione 26 febbraio 2011, n. 10. Peraltro si fa osservare che nel dettato del provvedimento, per una evidente svista, non sono contemplate le Scuole a ordinamento speciale che pure, in passato, hanno fruito di analoghe assegnazioni per l'incentivazione del reclutamento. La CRUI chiede comunque uno specifico e immediato intervento legislativo, viste le aspettative legittime dei ricercatori italiani, tale per cui la platea dei possibili fruitori del finanziamento straordinario venga estesa a *tutte* le Università, indipendentemente dal limite del 90%. La motivazione è semplice: si tratta di un fondo destinato a incentivare le assunzioni di tutti i ricercatori (idoneati oggi, abilitati domani), a prescindere dalla loro collocazione

accademica, in analogia con quanto avvenne per l'assegnazione dei fondi dei cosiddetti ricercatori Mussi (art. 1 c. 1 della L. 1/2009).

Con riferimento all'art. 13 (interventi specifici) non è chi non veda che la somma prevista di 18 mln di euro per l'attuazione degli artt. 6, c. 14 e 8 in materia di incentivazione premiale dei docenti è assolutamente insufficiente. Tenuto conto del blocco degli scatti stipendiali di cui all'art. 9 del D. L. 78/2010, peraltro, una somma che copra meno del 30% della platea di quanti avrebbero potuto percepire lo scatto rischia di divenire puramente simbolica.

Infine la CRUI segnala l'assenza dal provvedimento in esame di qualunque stanziamento specifico per i dottorati e per gli assegni di ricerca che pure dovranno costituire l'asse portante della formazione dei giovani ricercatori nel prossimo futuro, in concomitanza con la generale riforma della normativa in materia.

La CRUI, in conclusione, sottolinea il senso di responsabilità e lo spirito di servizio con i quali il sistema delle Università sta affrontando questa difficile fase; lo fa animata dalla vivissima preoccupazione per una situazione che, qualora continuasse, finirebbe con l'infliggere un colpo definitivo all'alta formazione di questo Paese.
